

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Certificazione di avvenuta bonifica

PRESCRIZIONI GENERALI

- In caso intervenisse un mutamento della destinazione urbanistica dell'area e la fruizione del sito richiedesse l'adozione di limiti di accettabilità della contaminazione più restrittivi ai sensi della normativa vigente, l'interessato dovrà procedere ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/06;
- Il provvedimento di certificazione si riferisce al completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica, così come approvato e autorizzato e alla situazione ambientale accertata al momento del collaudo; ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi comporterà nuove indagini e verifiche delle matrici ambientali;
- Qualora durante lo svolgimento di interventi per il riutilizzo dell'area in oggetto emergessero elementi tali per cui si individuino condizioni di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), attribuibili al sito e non evidenziate nelle indagini ambientali svolte, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06);
- In caso sia stata condotta un'analisi di rischio il Comune dovrà aggiornare il certificato di destinazione urbanistica secondo quanto riportato dalla D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 8/11348;
- Qualora l'analisi di rischio sia stata applicata allo scenario di utilizzo futuro dell'area, in caso di modifiche nella progettazione di riqualificazione del sito, potrebbe essere necessaria o la revisione o una nuova elaborazione dell'analisi di Rischio in funzione dei nuovi scenari/fruizioni del sito;
- Qualora fosse necessario eseguire degli scavi/attività di movimentazione terre nelle aree oggetto dell'analisi di rischio, si dovrà anche tenere conto per la gestione dei materiali che le contaminazioni residue nei terreni, pur rispettando le CSR approvate, hanno valori superiori alle CSC di cui alla tabella 1 Colonna A/B dell'Allegato 5 parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/06 in base alla destinazione d'uso del sito (DPR 120/2017);
- Se previsto, il monitoraggio piezometrico e idrochimico delle acque sotterranee dovrà proseguire secondo le metodiche di prelievo e analisi approvate e già attuate sull'area, comunicando agli Enti la data di esecuzione dei prelievi;
- In relazione ai dati emersi dal monitoraggio, gli Enti si riservano di estendere, modificare e/o integrare la durata, la frequenza e le modalità del monitoraggio chimico della falda, con lo scopo di valutare e controllare la qualità della risorsa idrica sotterranea;
- Qualora dal monitoraggio delle acque di falda si accertasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa (Tab.2 Allegato 5 titolo V parte quarta del D.Lgs 152/06) e l'evidenza della contaminazione come contributo monte – valle delle aree oggetto della presente certificazione, si dovrà dare corso immediatamente a tutte le attività di messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione, indagini di approfondimento e interventi di bonifica/messa in sicurezza risolutivi al problema riscontrato, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 152/06);
- I piezometri dovranno essere mantenuti logisticamente accessibili sino alla completa ultimazione del monitoraggio periodico delle acque sotterranee previsto;
- Una volta concluse le attività di bonifica della falda e/o il monitoraggio, i pozzi e/o i piezometri dovranno essere chiusi secondo le procedure indicate nel sito web della Città Metropolitana di Milano;
- Se previsto, il monitoraggio dei gas interstiziali dovrà proseguire secondo le metodiche di prelievo e analisi approvate e già attuate sull'area, comunicando agli Enti la data di esecuzione dei prelievi;
- In caso di messa in sicurezza permanente, nell'area di intervento dovranno essere garantite nel tempo l'efficacia ed l'efficienza del sistema di messa in sicurezza permanente. Qualsiasi modifica eventualmente apportata alla messa in sicurezza permanente, quali scavi/attività di movimentazione terre, dovrà garantire il ripristino delle caratteristiche tecniche di progetto e nella gestione delle attività si dovrà tenere conto della presenza di materiali inquinati;
- In caso di intervento di messa in sicurezza permanente, il Comune dovrà aggiornare il certificato di destinazione urbanistica secondo quanto previsto dall'art. 240 lett. o) del d.lgs. 152/06.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la bonifica con misure di sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- D. lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - Parte IV, TitoloV, Bonifica di siti contaminati;
- D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348 – Linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;
- D.g.r. 23 maggio 2012 -n. IX/3509 – Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti;
- D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 – Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

- D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- D.M. n. 46 del 1 marzo 2019 – Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 24 marzo 2012, modificato dalla legge n.108 del 29 luglio 2021 art. 37;
- L.R n. 3 del 10 ottobre 2023 – Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati;
- D.g.r. n. XII/1853 del 05 febbraio 2024 – Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, “conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”. approvazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni;
- D.g.r. n. XII/2669 del 1 luglio 2024 – Approvazione delle modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO gestito da ARPA Lombardia e Regione Lombardia;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- D.lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.